

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TURINI, DEMASI, MARRI, PELLICINI,
MANTICA e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Modifica al sistema di assicurazione e di finanziamento
dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi
ed alla esecuzione di lavori all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Un efficiente sistema di assicurazione dei crediti all'esportazione a sostegno, nella competitività internazionale, della imprenditoria italiana deve essere oggi più che mai considerato di fondamentale importanza, non solo nel nuovo contesto del mercato unico ma anche, e soprattutto, riguardo alle rapide trasformazioni di alcune aree geografiche (tra cui i Paesi dell'Est ed i Paesi in via di sviluppo) il cui peso economico a livello internazionale e la cui quota nel commercio con l'Italia sono crescenti.

Affinchè, quindi, l'imprenditoria italiana non regredisca da posizioni importanti nel commercio internazionale, occorre dotarsi di strumenti efficienti per far fronte ai rischi politici tradizionali, tuttora presenti in gran parte dei paesi non industrializzati, come a quelli di mancato pagamento che non possono più essere addossati agli Stati, come avveniva nelle economie centralizzate.

Dalla lettura dei dati relativi al nostro commercio con l'estero, notiamo come non solo l'interscambio continui a crescere, ma come sia caratterizzato anche quest'anno da un saldo positivo della nostra bilancia dei pagamenti.

La graduale ripresa della produzione interna, soprattutto al Nord, si deve in buona parte all'aumento della domanda estera, favorito dal deprezzamento della nostra moneta.

Questo non deve portarci a credere, però, che ci si trovi di fronte ad una reale e sicura ripresa dell'economia italiana, e tantomeno che i problemi relativi al nostro sistema di promozione e di sostegno delle esportazioni non siano di fondamentale urgenza.

Lo sviluppo delle vendite all'estero, infatti, non può venire solo da un miglioramento dei prezzi in quanto la competizione fra imprese avviene su molteplici fattori: la penetrazione sui mercati, le condizioni di finanziamento, i termini di pagamento, la qualità e lo sviluppo tecnologico dei prodotti.

Il mondo finanziario e assicurativo hanno il compito, in tale contesto, di mettere con tempestività in campo gli strumenti di sostegno capaci di accompagnare lo sviluppo del commercio internazionale, le sue molteplici forme, le esigenze delle imprese esportatrici.

Esigenze quali quelle, nel nostro Paese, delle piccole e medie imprese, che ambiscono ad aumentare la loro concorrenzialità sui mercati internazionali e pretendono di essere supportate in tale esigenza dall'apparato pubblico, come avviene molto più efficacemente per gli operatori esteri concorrenti delle nostre imprese.

A tal fine, come si evince dai periodici rapporti annuali sulla piccola impresa della Confindustria, non servono agevolazioni, ma servizi e strumenti innovativi.

La validità della riforma del 1977 sul sistema degli interventi di supporto all'export, attuata con la legge 24 maggio 1977, n. 227, (legge Ossola), non è stata mai messa in dubbio ma, dopo diciannove anni dall'entrata in vigore, risente di alcune lacune dovute ai mutamenti intercorsi e necessita di aggiornamenti tecnici per facilitare nuove operazioni quali il «countertrade», il «project financing» nonchè un più celere recupero degli indennizzi corrisposti.

Uno dei primi problemi da affrontare è quello della bassa produttività all'interno della struttura, nonostante l'attività assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) vada diminuendo da vari anni e la liberalizzazione valutaria l'abbia sollevata dal compito di rilasciare autorizzazioni all'esportazione affidatole nel suo primo decennio di vita.

Quasi ogni settore di attività dell'ente è caratterizzato attualmente da lentezza operativa. A partire dall'assunzione dei rischi dove la fase istruttoria è interminabile e, dopo la conclusione, anche il rilascio delle polizze presenta ritardi inspiegabili.

La gestione delle polizze stesse può presentare complicazioni anche per delle semplici variazioni nel contratto sottostante o per una sua proroga. Per gli indennizzi alcune istruttorie sono interminabili, i ritardi nei pagamenti sono abnormi, con conseguente determinazione di pesanti esborsi a carico dell'Ente per interessi moratori.

Anche per quanto riguarda la gestione del portafoglio dei rischi assunti, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) non è in grado di rilevare i rischi man mano che divengono effettivi; i crediti verso alcuni Stati vengono recuperati con anni di ritardo rispetto ai tempi possibili con una gestione più attenta e dinamica degli accordi di ristrutturazione.

Infine, tutto il settore del controllo di gestione deve essere rivisto totalmente.

Per l'operatività interna e per quanto riguarda la gestione delle polizze, un riordino delle competenze ed una chiara attribuzione delle responsabilità ai funzionari ed ai dirigenti circa la correttezza e la trasparenza delle istruttorie e tra i membri del Comitato di gestione per le conseguenze delle delibere assunte, sono auspicabili al fine di porre un rimedio ai ritardi e ai rinvii di responsabilità tra un ufficio e l'altro.

Un altro limite all'attuale gestione della SACE riguarda il suo limitato raggio d'azione: essa infatti copre attualmente solo il 3 per cento delle esportazioni italiane che, rapportato al 20 per cento della francese COFACE, è davvero poco. Questo anche perchè oltre il 70 per cento delle nostre esportazioni sono dirette verso i Paesi OCSE e comportano quindi rischi commerciali nella copertura in relazione ai quali la nostra Agenzia non è molto attiva.

Infatti l'attività della SACE è stata fino ad oggi diretta quasi esclusivamente alla copertura dei rischi politici nelle operazioni di medio-lungo termine, ma d'altra parte assicurare i rischi commerciali e politici a breve termine le avrebbe richiesto una competenza ed anche un'organizzazione diverse per la valutazione e la gestione dei rischi stessi.

Le direttive comunitarie attribuiranno al settore assicurativo privato la gestione dei

rischi commerciali a breve termine, potendo presumibilmente le Agenzie pubbliche solo riassicurare i «rischi di mercato» assunti dalle compagnie private.

Conseguentemente la COFACE ha trasferito ad una compagnia privata, creata *ad hoc*, la sua attività nel settore, che si va ampliando anche in seguito all'acquisto di due piccole assicurazioni italiane che le hanno facilitato l'introduzione nel mercato italiano.

La ECGD inglese, invece, sta operando maggiormente nel campo della riassicurazione mentre la SACE ha fino ad ora stipulato due soli contratti di riassicurazione con compagnie private, quello con la SIAC e con la Società Viscontea.

La SACE dovrebbe quindi dare impulso alla riassicurazione attiva, per promuovere la competitività delle compagnie italiane.

Anche in questa prospettiva vanno viste con favore le convenzioni che il nuovo ente dovrà stipulare con il sistema bancario, il cui scopo sarà quello di incentivare la collaborazione ed attivare una procedura di consultazione sul servizio assicurativo prestato agli imprenditori.

Tale collaborazione dovrebbe temporaneamente sopperire anche ad un altro problema strutturale lamentato nei riguardi della SACE: la totale mancanza di uffici periferici che non le consentono di offrire un servizio ed un'assistenza rapidi e completi alle nostre ditte esportatrici.

Per tutta una serie di altre proposte, sia tecniche che di modifica degli organi deliberanti è indispensabile pertanto l'auspicato intervento legislativo che, non solo dovrebbe introdurre modifiche sostanziali riguardo alle procedure, alle responsabilità, alle competenze e alle strutture organizzative, compatibili con le direttive del Mercato Unico, ma anche modifiche riguardanti l'aggiornamento degli strumenti operativi, ad esempio con l'introduzione di nuovi criteri e modalità di intervento, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze presenti e future dei mercati internazionali.

Nella presente situazione economica internazionale un sistema di garanzie assicurative conserva quindi per intero la sua validità nella duplice ottica di sostenere le

correnti di esportazione e di aiutare i Paesi in via di sviluppo e quelli dell'Europa orientale a risanare le proprie economie.

I rischi di natura politica connessi all'attività esportativa sono assolutamente imponderabili e, in quanto tali, non possono essere assicurati che con la copertura di una garanzia statale. I costi di tale copertura vanno considerati un investimento a lungo termine necessario per promuovere lo sviluppo dei rapporti economici con l'estero e la crescita dei settori produttivi tecnologicamente più avanzati.

Nella prospettiva del mercato unico europeo inoltre le agenzie pubbliche saranno chiamate ad attuare una netta separazione fra la gestione dei rischi politici da quella dei rischi commerciali al fine di rendere trasparente l'intervento dello Stato a sostegno delle esportazioni. In tale contesto devono essere studiate più articolate forme di intervento del nuovo ente e/o di collaborazione con le società private per migliorare l'efficienza complessiva del sistema assicurativo italiano, che si troverà esposto alla diretta concorrenza di quelli degli altri Paesi CEE.

Infine la prospettiva del mercato unico europeo e la concomitante propensione delle imprese esportatrici ad una più spiccata internazionalizzazione implicano fino da ora una maggiore attenzione verso le esigenze di informazione, formazione ed assistenza che promanano dalle imprese di minori dimensioni, specialmente quelle operanti nelle regioni periferiche.

A circa 19 anni dall'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227, la situazione della SACE è particolarmente delicata e non appare più rispondere alle finalità istituzionali fissate nel 1977 dal legislatore: organo di *promotion* delle esportazioni nazionali.

La situazione può essere sintetizzata nei seguenti elementi:

aumento notevole delle operazioni in sinistro (si prevede che anche nel corrente esercizio gli indennizzi da erogare ammonteranno a oltre 3.000 miliardi di lire); tale situazione è soprattutto conseguente alla si-

nistrosità di quasi tutti i Paesi in via di sviluppo e dell'Est europeo;

verticale diminuzione del numero delle domande di assicurazione, anche in conseguenza della sospensiva adottata nei confronti dei Paesi in sinistro (è da notare che l'incidenza delle garanzie statali sul volume delle esportazioni italiane, che aveva raggiunto il 13% nel 1976 ed il 14% nel 1981, è scesa al 3% nel primo semestre del corrente anno);

difficoltà e ritardi nel recupero delle somme indennizzate, sia a causa della complessità degli accordi di consolidamento e/o rifinanziamento con i Paesi esteri debitori sia per la mancanza di strutture per il recupero degli indennizzi conseguenti ai rischi commerciali ed a rischi politici fuori degli accordi internazionali;

mancato decollo delle operazioni di normale correntezza commerciale (operazioni a breve termine) anche e soprattutto in mancanza di strumenti tecnici adeguati a disposizione dell'Ente;

quasi inesistente operatività delle coperture assicurative dei rischi di insolvenza commerciale;

scarso coinvolgimento delle compagnie private per rassicurazione dei rischi commerciali a breve termine.

In base a quanto precede, durante il corrente anno e prevedibile che continuerà il fenomeno già verificato negli scorsi esercizi finanziari e cioè:

costante diminuzione delle domande di assicurazione, sia per operazioni a medio termine che a breve termine;

progressiva minore incidenza delle garanzie statali nel contesto economico nazionale.

Le cause di tale andamento negativo possono individuarsi nei seguenti fattori:

sistema istituzionale: la legge 24 maggio 1977, n. 227, ha creato, alla luce dell'esperienza un sistema non particolarmente snello; la SACE non ha larga autonomia operativa, a causa della sua dipendenza dall'INA, della vigilanza del Ministero del tesoro, del controllo della Corte dei conti.

Inoltre gli atti amministrativi sono sottoposti a decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; le delibere del Comitato di gestione occorre siano approvate dal Ministro del tesoro;

sistema operativo: assenza di una politica di studio e sviluppo delle coperture assicurative sulle operazioni a breve termine sottoposte a rischio commerciale hanno inciso - come sopraccitato - se non in misura marginale nel contesto delle esportazioni garantite; in conseguenza sono venute meno le corrispondenti entrate dei premi assicurativi che avrebbero potuto almeno in parte equilibrare le perdite derivanti dai sinistri delle operazioni a medio termine in prevalenza soggette a rischi politici.

coordinamento del settore dei crediti all'esportazione: è da rilevare un precario coordinamento in tale settore le cui competenze sono ripartite fra più amministrazioni (Ministero del tesoro, Ministero del commercio con l'estero, Ministero degli affari esteri, ecc.), nonostante ogni sforzo effettuato si ritiene che il Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES prima ed attualmente il Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE non siano riusciti nel coordinamento organico e funzionale del settore.

Altro legame oramai inutile è rappresentato dalla dipendenza dall'INA.

Tale dipendenza, sancita espressamente dalla legge, non si è mai in pratica verificata, non esistendo né costrizioni né collegamenti di carattere amministrativo-contabile tali da consentire all'INA (il cui presidente è attualmente anche il presidente della SACE) di sindacare o comunque dirigere l'attività della Sezione, che è munita dalla legge di propria autonomia amministrativa, contabile e provvista di un proprio fondo di dotazione.

«De iure condendo» occorre con urgenza porre allo studio strumenti tecnici e/o legislativi adeguati per il rilancio di questo importante intervento statale a sostegno delle esportazioni e metterlo in grado di assicurare la copertura assicurativa al più gran

numero di forniture all'estero (è da notare che altri organismi assicurativi esteri quali la COFACE francese, lo ECGD inglese, ecc. da anni coprono larga misura delle esportazioni dei rispettivi Paesi).

La situazione attuale potrebbe essere modificata se l'Ente esercitasse propri autonomi poteri in materia assicurativa, pur con gli adeguati controlli statali e si volgesse a recuperare il proprio ruolo di assicuratore pubblico evitando gli eccessivi condizionamenti restrittivi.

Occorre pertanto individuare, con le modifiche legislative proposte, un nuovo modulo operativo che consenta non solo un recupero di efficienza, ma una rimeditazione dell'assetto organizzativo, più rispondente alle esigenze di una moderna politica delle assicurazioni delle nostre esportazioni.

Necessario è, quindi, ripensare profondamente il ruolo e i compiti della SACE, gli obiettivi del servizio assicurativo prestato, che dovrebbe essere adeguato all'evoluzione del commercio internazionale e a sostenere di più e meglio l'attività delle piccole e medie imprese, anche mediante assistenza diretta nella fase di formazione dell'offerta.

La proposta di riforma presentata e di seguito analizzata mira a migliorare il processo decisionale, la controllabilità e l'efficacia dell'intervento, la trasparenza e razionalità assicurativa e il collegamento con il crescente mercato assicurativo privato europeo, come appare dalla nuova normativa proposta.

All'articolo 1, ferma restando la prerogativa del CIPE sulla definizione ed il coordinamento delle linee generali della politica del commercio estero, si propone una cadenza periodica circa l'adozione delle delibere di tale organismo. Quanto precede al fine di evitare, come verificatosi nel passato, lunghi periodi di carenza, da parte degli enti preposti ai processi di internazionalizzazione, di adeguate direttive da parte delle competenti Amministrazioni.

Dall'articolo 2 appare che l'argomento della natura giuridica del nuovo ente è stato uno dei temi di maggior approfondimento: le analisi effettuate hanno fatto emergere un sostanziale consenso sulla inopportunità

della creazione di una nuova società per azioni, che avrebbe dovuto svolgere, da un lato, una attività di assicurazione dei rischi non di mercato per conto dello Stato, senza assumere alcun rischio autonomo di impresa, e dall'altro entrare in concorrenza con le imprese già esistenti in materia di rischi di mercato (che nell'attuale definizione comunitaria riguardano i rischi inferiori a ventiquattro mesi nei confronti di paesi OCSE esclusa la Turchia). I possibili guadagni d'efficienza legati ad una gestione privatistica dell'assicurazione dei rischi non di mercato non appaiono tali da giustificare gli investimenti necessari per la creazione di una società per azioni in grado di stare nel mercato e che, comunque, avrebbe comportato la soluzione di complessi problemi anche sul piano istituzionale, perchè in ogni caso gran parte dell'attività, come avviene ora per la SACE, sarebbe stata svolta per conto dello Stato.

Si è prevista quindi la conferma dell'ente pubblico economico con una gestione operativa di tipo privatistico, caratterizzata da criteri di imprenditorialità.

Nello stesso tempo si è ritenuto opportuno confermare la vigilanza del Ministero del tesoro (comma 2), il controllo del Parlamento (comma 4) e della Corte dei conti (comma 5).

Tenuto conto della proiezione internazionale dell'ente e dei necessari contatti con il mondo economico interno ed internazionale, è stata prevista l'istituzione di sedi di rappresentanza in Italia e all'estero (comma 2).

Con l'articolo 3 si conferma la garanzia dello Stato in ordine agli impegni assicurativi assunti dall'Ente, nei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. È da notare che, per gli impegni a medio termine, cioè superiori a 24 mesi, si dovrà tenere conto, nella definizione del *plafond*, di apposito programma del CIPE, redatto in base alle esigenze dei flussi esportativi ed alla richiesta dei mercati (articolo 17).

All'articolo 4, per quanto concerne lo statuto dell'Ente che ne disciplinerà l'ordinamento ed il funzionamento, si prevede l'ap-

provazione, oltrechè del vigilante Ministero del tesoro, anche di quella del Ministro del commercio con l'estero, considerandosi l'Ente stesso un supporto per le nostre esportazioni.

All'articolo 5 si elencano gli organi dell'Ente.

Con l'articolo 6, al fine di evitare gli inconvenienti del passato (SACE con due presidenti: quello legale, nella persona del presidente dell'INA, quello del Comitato di gestione, nella persona del direttore generale del Tesoro, che svolgeva allo stesso tempo le funzioni di vigilanza sull'ente), si propone di delegare alla Presidenza del Consiglio, in quanto soggetto «super partes» la nomina del presidente. In tal modo dovrebbero maggiormente equilibrarsi le esigenze delle varie amministrazioni interessate al commercio estero: Ministero del tesoro, Ministero degli affari esteri, Ministero del commercio con l'estero, Ministero dell'industria, Ministero del bilancio.

In base all'articolo 7, anche il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con quello del commercio con l'estero; oltre alle cinque Amministrazioni sopracitate il Comitato comprende il presidente, due esperti nel settore dei rapporti internazionali, un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE ed uno delle istituzioni bancarie incaricate di concedere contributi agli interessi nei crediti all'esportazione. Con tale composizione, si vuole evitare un organo eccessivamente burocratico, come nella passata gestione.

I compiti del Comitato di gestione, che opererà sotto le direttive impartite dal CIPE, sono dettagliatamente indicati al successivo articolo 8: si intende eliminare l'eccessivo accentramento decisionale lamentato presso la SACE e prevedere la fissazione di disposizioni certe per i tempi di istruttoria delle istanze assicurative.

Nell'articolo 9 è previsto, oltre agli altri organi, un Comitato consultivo, con il compito di formulare proposte e pareri, composto da rappresentanti di comprovata esperienza provenienti dai settori dell'industria,

del credito o dalle altre categorie interessate all'attività dell'ente; ciò al fine di garantire la partecipazione più o meno diretta degli assicurati agli indirizzi ed alle attività dell'ente.

Nell'articolo 10 viene disciplinata la nomina e l'attività del Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 11 prevede che la nomina del direttore avvenga con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero: il mandato è a termine (4 anni); il direttore propone al Comitato la nomina dei vicedirettori, esercita e controlla la organizzazione dell'ente ed i poteri delegati.

Con l'articolo 12 si prevede per l'Ente, il cui nucleo iniziale sarà costituito dall'attuale personale della SACE, l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di assicurazione e degli eventuali accordi integrativi.

Tenuto conto che, prima ancora dell'istituzione della SACE, un certo numero degli attuali dipendenti aveva già prestato analoghe attività presso amministrazioni, enti pubblici, imprese statali, associazioni di categoria ed organismi internazionali, si propone che il Comitato di gestione riconosca agli stessi il periodo di anzianità nel servizio effettuato, con il limite di 10 anni, ai soli fini del trattamento integrativo di previdenza.

Articoli 13 e 14: il dispositivo di tali articoli regola i rapporti tra l'Ente ed il Ministero del tesoro nella sua funzione di garante degli impegni assicurativi assunti che saranno disciplinati da apposita convenzione.

Tra l'altro in linea con le esigenze più volte affermate durante l'attività della SACE, anche in sede Corte dei conti, è previsto che il Ministero del tesoro acquisisca i crediti consolidati per indennizzi pagati e non recuperati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè divenga cessionario degli eventuali futuri crediti indennizza-

ti inseriti in accordi di ristrutturazione, restando affidata all'ente la gestione del recupero.

Articoli 15 e 16: la precedente legge n. 227 del 1977 prevedeva direttamente (articoli 14 e 15) le operazioni ed i rischi assicurabili ed agevolabili (articoli da 18 a 24), dal punto di vista finanziario ciò ha comportato una rigidità del sistema ed una impossibilità di modifica, se non mediante apposita legge, dei rischi assumibili e delle operazioni di esportazione assicurabili o finanziabili.

Si è proposto con il dettato degli articoli in oggetto una gestione più dinamica dell'attività assicurativa dell'ente e finanziaria da parte delle banche o delle banche che, per conto dello Stato, possano concedere contributi agli interessi per crediti all'esportazione, mediante l'individuazione, con apposito decreto interministeriale, delle fattispecie assicurative ed in agevolazione.

L'articolo 17 disciplina i limiti di impegni assicurativi, rispettivamente per le operazioni a breve termine ed a medio termine, assumibili dalla gestione statale.

Infine con l'articolo 18 si pone rimedio alle difficoltà verificatesi durante la gestione della legge n. 227 del 1977 in merito al recupero dei crediti indennizzati ed alla tutela degli utenti per la quota non assicurata. Viene pertanto prevista, oltre alla surroga per la totalità del credito, quota assicurata e non, come per la legge n. 227 del 1977, ampia possibilità per l'ente di stipulare, con l'approvazione del Ministero del tesoro, accordi e convenzioni tesi a facilitare ed accelerare il recupero delle quote non pagate da parte estera.

Nello spirito di un chiaro e fattivo rapporto con gli assicurati è fatto all'ente obbligo di rendiconto in ordine alle azioni intraprese.

Rilevante è infine l'ultimo comma dell'articolo 18, relativo alla soggezione dell'ente alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -
CIPE

Art. 1.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) definisce e coordina le linee generali della politica: del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.

2. Il CIPE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, adotta direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici interessati dai processi di internazionalizzazione.

TITOLO II

AGENZIA PER I SERVIZI ASSICURATIVI
PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 2.

1. È istituita l'Agenzia per i servizi assicurativi per il commercio estero (ASACE), di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; adempie, con criteri di imprenditorialità, alle funzioni attribuitegli; ha sede in Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Mini-

stero del tesoro. Può istituire sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

3. In considerazione della sua particolare attività l'Agenzia non è soggetta alle imposte erariali e locali presenti e future sui redditi e sul patrimonio.

4. Il Ministero del tesoro trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

6. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa entro il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della SACE.

Art. 3.

1. L'Agenzia, in relazione ai criteri ed alle modalità assunte ed applicate dall'OCSE e dall'Unione europea, è autorizzata ad assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui all'articolo 15 della presente legge, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della rispettiva attività sia nell'ambito dell'Unione europea che nei Paesi terzi.

2. Lo Stato, entro i limiti degli importi di cui all'articolo 17 della presente legge, garantisce gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia.

3. L'Agenzia, inoltre, è autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.

4. L'Agenzia, nell'espletamento della propria attività, può stipulare accordi o convenzioni, anche a titolo oneroso, con enti o istituzioni che hanno specifica e comprovata competenza in materia di commercio con l'estero, ovvero con istituti o istituzioni bancarie operanti sul territorio nazionale ed estero o con primarie compagnie di assicurazione di comprovata esperienza anche sui mercati internazionali.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera lo statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Agenzia che è approvato, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 5.

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato consultivo;
- e) il direttore generale.

Art. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Agenzia, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, ed è scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale maturata anche all'estero.

3. Il trattamento economico del presidente è stabilito dal comitato di gestione ed è ragguagliato al trattamento economico medio previsto per la medesima carica

nell'ambito di primarie compagnie di assicurazione o di primari istituti bancari nazionali ed esteri.

4. Il presidente resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

5. La carica di presidente è incompatibile con altre attività pubbliche o private.

Art. 7.

1. Il comitato di gestione è composto da:

- a) il presidente dell'Agenzia;
- b) tre membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri come esperti anche provenienti dal settore pubblico, con particolare esperienza nel campo dei rapporti internazionali;
- c) un membro in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
- d) un membro in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- e) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
- g) un membro in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- h) un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- i) un membro in rappresentanza delle istituzioni bancarie, autorizzate a concedere contributi agli interessi nei crediti all'esportazione.

2. I membri del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni ed il loro mandato non è rinnovabile.

3. I membri del comitato di gestione decadono automaticamente dalla carica in caso di tre assenze consecutive ingiustificate dalle adunanze. Alla loro sostituzione si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo ed entro dieci giorni dall'ultima assenza.

4. Le adunanze del comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Il comitato di gestione si riunisce almeno ogni quindici giorni.

6. Il comitato di gestione nomina tra i propri membri un vice presidente.

7. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

1. Il Comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, ha il compito di:

a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati al presidente ed al direttore generale;

b) stabilire le condizioni di assicurazione e di riassicurazione nonchè i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;

c) stabilire le quote massime di garanzia, l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i criteri e le procedure per l'accertamento ed il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

d) stabilire le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia, definendo in particolare, i limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

e) stabilire le condizioni generali per la denuncia di sinistro ai fini della liquidazione dell'indennizzo, ivi compresi i tempi massimi per la liquidazione. Quando l'accertamento del sinistro richiede procedure di particolare e comprovata difficoltà, i termini fissati dal comitato possono essere prorogati, fatto salvo il diritto per l'impresa che ha subito il sinistro alla corresponsione degli interessi legali;

f) approvare lo stato di previsione della gestione amministrativa entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2, comma 4;

g) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

h) deliberare sulle altre competenze previste dallo statuto, sempre che non sia in contrasto con la presente legge.

2. Il comitato di gestione può delegare al direttore generale, a dirigenti, a funzionari decisioni relative a specifiche operazioni in materia di concessione, a promesse di garanzia assicurativa, a dichiarazione di sinistro ed a liquidazione di indennizzo, determinandone i criteri ed i limiti, anche temporali, entro i quali deve essere conclusa l'istruttoria delle pratiche.

Art. 9.

1. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ed è composto da undici rappresentanti di comprovata esperienza in materie attinenti all'attività dell'Agenzia, scelti tra operatori economici dell'industria, del credito e di altre categorie interessate.

2. Il comitato consultivo formula proposte e pareri sugli argomenti sottoposti dal comitato di gestione e gli sottopone le proprie proposte.

3. I membri del comitato consultivo durano in carica quattro anni, ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta, anche non consecutiva.

Art. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre membri supplenti.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

3. Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato, nell'ambito della Direzione generale delle assicurazioni private; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministro del commercio con l'estero.

4. I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

5. I revisori dei conti presentano al Ministero del tesoro la relazione annuale sul bilancio consuntivo dell'Agenzia.

Art. 11.

1. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del comitato di gestione, ne esegue le delibere e propone l'emanazione dei necessari provvedimenti; riferisce altresì sulle operazioni approvate in base alla delega di cui al comma 2 dell'articolo 8;

b) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti delle spese che i dirigenti possono impegnare;

c) presiede all'organizzazione degli uffici e determina l'eventuale assunzione del personale a norma del regolamento di cui all'articolo 12, comma 2;

d) adotta gli atti di gestione del personale;

e) propone al comitato di gestione la nomina di eventuali consulenti esterni;

f) decide sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; è assunto con contratto a tempo determinato con trattamento economico stabilito dal comitato di gestione e raggugliato al trattamento economico medio previsto per la medesima carica nell'ambito di

primarie compagnie di assicurazione nazionali ed estere; resta in carica per quattro anni e, in ogni caso, può essere riconfermato per una sola volta.

3. Il comitato di gestione, su proposta del direttore generale, nomina tra i dirigenti dell'Agenzia, due vice direttori generali.

4. Il direttore generale in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice direttore generale vicario nominato dal direttore generale stesso tra i due vice direttori generali.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività pubblica o privata.

Art. 12.

1. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali in vigore alla SACE.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Agenzia, con il relativo stato giuridico, sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato di gestione, entro trenta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero.

3. Il personale già dipendente dalla SACE di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Agenzia conservando, a tutti gli effetti di legge e contrattuali inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la SACE.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il comitato di gestione provvede, in favore del personale della SACE attualmente in servizio o in quiescenza, al riconoscimento di un'anzianità pari al periodo di servizio già prestato presso le amministrazioni statali di provenienza oppure enti pubblici, imprese a partecipazione statale, associazioni nazionali di categoria, or-

ganismi finanziari ed economici internazionali ed altri, nel limite massimo di dieci anni e ai soli fini del trattamento integrativo di previdenza.

5. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico nonchè con l'esercizio di qualunque professione oppure con attività commerciale o industriale.

Art. 13.

1. Tutte le attività e passività della gestione della SACE sono trasferite all'Agenzia.

2. I crediti consolidati per indennizzi pagati su rischi politici catastrofici, commerciali e speciali non recuperati alla data di entrata in vigore della presente legge, sia che abbiano o non abbiano formato oggetto di accordi intergovernativi di ristrutturazione, sono trasferiti al Tesoro dello Stato, restando affidata all'Agenzia la gestione del recupero e dello smobilizzo dei crediti medesimi.

Art. 14.

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Agenzia è costituito con l'utilizzazione delle attività di cui all'articolo 13 della presente legge; ulteriori integrazioni del fondo di dotazione sono disposte annualmente con la legge finanziaria.

2. Gli utili della gestione sono destinati a riserva.

3. L'Agenzia provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le attività di cui all'articolo 13 della presente legge, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti o dallo smobilizzo di crediti indennizzati e dall'attività assicurativa in genere nonchè con il fondo di dotazione.

4. Il fondo di dotazione e le attività di cui al precedente comma possono essere investiti in buoni o certificati del Tesoro, nella misura stabilita dal comitato di gestione, ad

eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente dell'Agenzia e degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministero del tesoro, possono essere depositati presso aziende ed istituti di credito.

5. In caso di insufficienza di fondi per il pagamento degli indennizzi, l'Agenzia è autorizzata a chiedere anticipazioni alla Tesoreria centrale dello Stato entro i limiti stabiliti dalla legge di bilancio dello Stato. A tal fine, presso la Tesoreria centrale dello Stato è attivato un apposito conto corrente.

6. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui all'articolo 3 della presente legge e dalle anticipazioni di cui al comma 5 sono riportati su due distinti capitoli da iscriversi fra le spese di carattere obbligatorio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1996 e per quelli successivi.

7. Il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti dei crediti verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia prestata dallo Stato.

8. Quando i crediti indennizzati dall'Agenzia sono stati inseriti in accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, il Ministero del tesoro, a decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi medesimi, diviene cessionario dei crediti dell'Agenzia rivenienti dalla surroga assicurativa, mentre resta affidata all'Agenzia la gestione del recupero dei crediti ristrutturati. Quando gli accordi comprendono crediti garantiti e non ancora indennizzati, la cessione produce i propri effetti successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte dell'Agenzia.

9. L'importo dei crediti ceduti al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 8, viene versato dalla predetta Amministrazione in un conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'Agenzia.

10. I rapporti tra l'Agenzia ed il Ministero del tesoro derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sono disciplinati mediante una o più convenzioni.

TITOLO III

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA
ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 15.

1. L'Agenzia a norma dell'articolo 3 della presente legge, è autorizzata ad assumere le garanzie sui rischi cui sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori nazionali.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentite almeno tre organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede con apposito decreto da emanarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta ne venga segnalata la necessità, ad individuare i rischi e le operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed agevolabili da parte della banca o delle banche che, per conto dello Stato, concedono contributi sugli interessi per crediti all'esportazione.

Art. 16.

1. L'Agenzia, oltre a quanto previsto dagli articoli 3 e 15, è autorizzata a concedere la garanzia per operazioni finanziarie con Paesi terzi effettuate da istituti o banche sia dell'Unione europea sia di altri Paesi e da consorzi di credito di nazionalità mista in relazione ad attività di imprese nazionali. L'individuazione dei rischi assicurabili ha luogo secondo le norme dell'articolo 15.

2. Nel caso di lavori all'estero, quando il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato da imprese con sede legale nel Paese in cui si eseguono i lavori medesimi, la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa che partecipa direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa estera, qualunque ne sia la veste o la forma giuridica. In tal caso la copertura assicurativa è

commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede legale all'estero, salvo una accertata maggiore ed effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 17.

1. Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è fissato:

a) per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, in 20 mila miliardi di lire con carattere rotativo e modificabile con la legge di bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, annualmente con la legge di bilancio dello Stato secondo il programma predisposto dal CIPE in base alle esigenze dei flussi esportativi ed alla rischiosità dei mercati.

Art. 18.

1. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Agenzia è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare della quota assicurata, nel titolo per il quale è stato liquidato l'indennizzo medesimo. Per l'eventuale restante quota e per ogni altro diritto derivante o comunque connesso ai sinistri indennizzati, l'Agenzia è costituita mandataria senza possibilità di revoca, con rappresentanza e con obbligo di rendiconto al fine di poter efficacemente perseguire le azioni di recupero.

2. In ordine ai crediti per i quali è stato corrisposto un indennizzo ed ogni altro diritto derivante o comunque connesso ai sinistri indennizzati l'Agenzia è autorizzata a stipulare qualsiasi tipo di convenzione, incluse quelle di un riscadenzamento, di remissione parziale o totale dei crediti e dei loro accessori o la loro cessione anche ad un valore inferiore di quello facciale, fermo restando il diritto degli assicurati di beneficiare degli importi recuperati in

misura proporzionale alla quota non assicurata.

3. Le deliberazioni adottate in ordine alla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma sono assunte dal comitato di gestione e sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro.

4. In ordine ai crediti ceduti al Ministero del tesoro in attuazione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 14, l'Agenzia è altresì autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma 2 del presente articolo, anche in deroga alle norme che regolano la contabilità generale dello Stato.

5. L'attività dell'Agenzia è soggetta alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19.

1. Sono abrogati i titoli I, II e III della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.